


TAR LAZIO - Roma
Sez. I-bis

Notifica per pubblici proclami - Ricorso R.G. 6857/2011 (Sunto del ricorso notificato in data 22 luglio 2011 e iscritto a ruolo in data 1 agosto 2011)

Il **CAPITANO DI VASCELLO (CP) GRAZIANO DE RANIERI**, rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Nesi, ha promosso ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio, Sez. I-bis, R.G. 6857/2011 per **annullamento** del provvedimento di numero e data incogniti con cui il Ministero della Difesa ha approvato la graduatoria di merito compilata dalla Commissione Superiore di Avanzamento (C.S.A.) della Marina Militare Italiana relativa ai Capitani di Vascello (CP) R.N. SPE idonei all'avanzamento per l'anno 2011 nella quale il C.V. (CP) Graziano De Ranieri risulta collocato al 25° posto col punteggio di merito finale espresso in trentesimi di 28,95/30; della valutazione della Commissione Superiore di Avanzamento espressa nell'adunanza di data incognita relativa al C.V. (CP) Graziano De Ranieri; del provvedimento comunicato con dispaccio protocollo n. M_DGMILII430241413, datato 16 maggio 2011, notificato in data 23 maggio 2011, con cui gli è stato comunicato che ai sensi dell'art. 1058 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la competente Commissione di Avanzamento lo ha giudicato idoneo all'avanzamento a scelta per l'anno 2011 e che per effetto del posto occupato della graduatoria di merito riferita al medesimo anno "*non è stata iscritta nel quadro di avanzamento a scelta*"; della scheda valutativa n. 53 del documento caratteristico – modello B relativa al C.V. (CP) Graziano De Ranieri; dei Rapporti Informativi redatti ai sensi dell'art. 1032, comma 2, D.Lgs. n. 66/2010 e relativi al C.V. (CP) Spe r.n. Graziano De Ranieri per lo scrutinio ai fini dell'avanzamento al grado superiore per il 2011; se ed in quanto occorrer possa, di tutti gli atti della Commissione Superiore di Avanzamento della Marina Militare, nonché di tutti gli atti comunque connessi, prodromici e conseguenti.

In sintesi con il primo motivo di ricorso gli atti impugnati sono stati impugnati per "**ILLEGITTIMITÀ DERIVATA**".

Il ricorrente lamenta l'illegittimità in via derivata del giudizio di avanzamento per l'anno 2011 stante l'illegittimità dei giudizi di avanzamento per il 2009 e il 2010, impugnati dal CV (CP) De



Ranieri mediante distinti ricorsi straordinari notificati rispettivamente in data 20 agosto 2009 e 12 novembre 2010, con i quali è stata dedotta l'illegittimità di tali giudizi sotto il profilo dell'eccesso di potere sia in senso assoluto sia in senso relativo (v. pagg. 29 - 30 del ricorso introduttivo).


Con secondo motivo di ricorso il ricorrente ha denunciato **"VIOLAZIONE ARTT. 1 E 3 LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241, VIOLAZIONE ARTT. 1032, 1057, 1058, 1060, 1093 CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE, VIOLAZIONE COMBINATO DISPOSTO ARTT. 1096, 1160 CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE E ART. 6 D.M. 22 OTTOBRE 2010, VIOLAZIONE ARTT. 700-710 T.U. DELL'ORDINAMENTO MILITARE, ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, PER ERRORE O TRAVISAMENTO DEI FATTI, PER ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ, NONCHÉ PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE"**.

Gli atti sono illegittimi sotto il profilo dell'eccesso di potere in senso assoluto in quanto la Commissione di Avanzamento non ha assegnato al ricorrente alcun incremento di punteggio rispetto alle valutazioni degli anni precedenti, nonostante l'importanza degli incarichi svolti nel periodo rilevante ai fini del giudizio di avanzamento e l'anzianità maturata.

Inoltre, il ricorrente lamenta la inadeguata valutazione degli elementi risultanti dalla propria documentazione caratteristica (v. pagg. 40 - 60 del ricorso introduttivo), sotto i profili della qualità professionale, delle benemerienze attribuite, delle qualità intellettuali, dell'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente ha denunciato **"ULTERIORE VIOLAZIONE ART. 1060 CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE, ULTERIORE ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DESUMIBILI DALLA CIRCOLARE M-D GMIL DEL 24 NOVEMBRE 2009, NONCHÉ DALLA CIRCOLARE M_D GMIL DEL 10 GIUGNO 2010, ILLEGITTIMITÀ DERIVATA"**.

Il documento caratteristico n. 53 compilato per l'inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento anno 2011, nonché i rapporti informativi predisposti




nel periodo rilevante ai fini dell'avanzamento, sono illegittimi sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà, nonché per violazione dell'art. 1060 D.Lgs. n. 66/2010; essi sono ingiustamente riduttivi delle qualità militari del ricorrente, nonché lacunosi e contraddittori rispetto a elementi curriculari rilevanti e risultanti dalla documentazione caratteristica.

Di qui l'illegittimità in via derivata del giudizio della Commissione Superiore di Avanzamento, che ha espresso il proprio giudizio finale nei confronti del C.V. (CP) De Ranieri sulla base di un incompleto quadro caratteristico (v. pagg. 61 - 70 del ricorso introduttivo).

Con il quarto motivo gli atti sono stati censurati per **"ECESSO DI POTERE IN SENSO RELATIVO. RISERVA DI MOTIVI AGGIUNTI"**

Il ricorrente si è riservato di proporre motivi aggiunti a seguito dell'esame della documentazione caratteristica degli Ufficiali che hanno sopravanzato il C.V. (CP) De Ranieri nella graduatoria di merito compilata per l'anno 2011, di cui ha chiesto l'accesso al Ministero della Difesa (v. pagg. 70-72 del ricorso introduttivo).

Con il ricorso sono state quindi rassegnate le seguenti conclusioni: annullamento del provvedimento di numero e data incogniti con cui il Ministero della Difesa ha approvato la graduatoria di merito compilata dalla Commissione Superiore di Avanzamento (C.S.A.) della Marina Militare Italiana relativa ai Capitani di Vascello (CP) R.N. SPE idonei all'avanzamento per l'anno 2011 nella quale il C.V. (CP) Graziano De Ranieri risulta collocato al 25° posto col punteggio di merito finale espresso in trentesimi di 28,95/30; della valutazione della Commissione Superiore di Avanzamento espressa nell'adunanza di data incognita relativa al C.V. (CP) Graziano De Ranieri; del provvedimento comunicato con dispaccio protocollo n. M_D GMIL II 4 3 0241413, datato 16 maggio 2011, notificato in data 23 maggio 2011, con cui gli è stato comunicato che ai sensi dell'art. 1058 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la competente Commissione di Avanzamento lo ha giudicato idoneo all'avanzamento a scelta



per l'anno 2011 e che per effetto del posto occupato della graduatoria di merito riferita al medesimo anno "*non è stata iscritta nel quadro di avanzamento a scelta*"; se ed in quanto occorrer possa, di tutti gli atti della Commissione Superiore di Avanzamento della Marina Militare, nonché di tutti gli atti comunque connessi, prodromici e conseguenti ivi compreso i decreti di data e numero incogniti con cui gli Ufficiali Ammiragli controinteressati sono stati promossi.

Con istanza presentata il 21 settembre 2011 il ricorrente ha richiesto l'integrazione del contraddittorio chiedendo l'autorizzazione ad avvalersi dei pubblici proclami.

In data 4 ottobre 2011 il Presidente della Sez Hbis dell'adito T.A.R. Lazio, con ordinanza numero 6482/2011, ha disposto: i) l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento per l'anno 2011, con esonero dell'indicazione nominativa degli stessi; ii) che l'Amministrazione provveda al deposito della documentazione caratteristica degli ufficiali collocatisi in graduatoria in posizione poziore rispetto al C.V. (CP) Graziano De Ranieri.

Avv. Ettore Nesi

